



UOR Settore 1°

Prot.

Classificazione

Ufficio Affari legali

Data

Fascicolo

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA
GIUDIZIALE DEL COMUNE DI MONTE COMPATRI NELLA VERTENZA**

FRA

IL COMUNE DI MONTE COMPATRI (C.F. 01219790589 e partita IVA: 00974011009), con sede in Monte Compatri - Piazza del Mercato n.1, in questo atto rappresentato da nato a il, nella sua qualità di Responsabile del Settore I° - Servizio Affari Legali, giusta Decreto, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Monte Compatri;

E

L'AVV - Codice Fiscale: P. IVA: con studio in n. presso cui elegge domicilio agli effetti del presente contratto;

Premesso

che la Giunta Comunale, con provvedimento n° del, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel giudizio / a promuovere il giudizio, designando quale legale cui conferire l'incarico di patrocinio legale, l'Avv....., selezionato sulla base dei criteri stabiliti nell' Avviso pubblico per formazione dell'elenco degli avvocati del Comune di Monte Compatri, e demandando al Responsabile del Settore I° - Servizio Affari Legali di procedere agli adempimenti conseguenti e necessari al conferimento dell'incarico legale ed in particolare all'approvazione del relativo disciplinare d'incarico.

TRA LE PARTI SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia e per l'espletamento di tutte le connesse attività (ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo), anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale *Procura ad Litem*.

L'incarico è conferito nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per formazione dell'Elenco degli avvocati del Comune di Monte Compatri prot. n..... del, pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale il, che devono intendersi integralmente richiamate.

Art. 2- CORRISPETTIVO

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo quantificato, sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, in complessivi € (comprensivi di accessori di legge), come da preventivo prot.

..... conforme ai parametri di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 e al principio dell'equo compenso, con riferimento al seguente valore della causa

Detta somma, determinata in via presuntiva - stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile, in sede di consuntivo, di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese (Es: mancato svolgimento di alcune fasi processuali).

Sempre a consuntivo, eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico, ma che dovranno essere, nel corso di causa, comunicate con motivazione ed accettate dall'Ente, così come descritto nel successivo art. 4.

Nel caso di estinzione del processo per qualunque causa (perenzione, rinuncia agli atti, cessazione della materia del contendere) il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte fino all'estinzione medesima, senza diritto ad indennizzi e somme ulteriori a qualunque titolo.

Art. 3- PAGAMENTI

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata del Professionista, il Responsabile del Settore I°- Servizio Contenzioso, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà riconoscere un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Sarà anticipato, altresì, un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali, previa presentazione degli atti introduttivi del giudizio.

In ogni caso la liquidazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della Sentenza.

Art. 4 - ATTIVITA' NON PREVENTIVATE

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria. In mancanza di espressa accettazione da parte dell'ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal Professionista.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'incarico comprende senza ulteriori oneri per l'Ente, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio. L'Amministrazione potrà, quindi, richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e a garanzia dei propri interessi e diritti.

In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli e' obbligato, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, a rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

Il Professionista incaricato dovrà rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio da qualunque parte processuale, compresi i verbali di causa, e di fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo.

Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, e tenere costantemente informato il Comune di Monte Compatri circa l'attività di volta in volta espletata in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, di comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio laddove ravvisi il venir meno dell'interesse della causa. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione Comunale, restando l'obbligo del professionista incaricato soltanto quello di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione e di redigere la bozza dell'accordo di bonaria definizione, con facoltà dell'Amministrazione in merito all'approvazione definitiva. Anche tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito complessivamente per l'incarico.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti al giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale.

Il legale si impegna, inoltre, a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi e, comunque, a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali. E' tenuto al segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

Qualora intervenga, in esito al presente giudizio, sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'avvocato si impegna a curare, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero del credito e l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte verrà condannata.

Art. 6 - OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista.

Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- rischio di soccombenza **probabile** si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- rischio di soccombenza **possibile** si presenta se non è agevole prevedere l'esito della controversia ossia se il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire;
- rischio di soccombenza **remoto** si presenta se ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, nei casi in cui potrà accadere molto difficilmente.

Art. 7- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi. Dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario o ad un delegato, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario o delegato non comporta oneri aggiuntivi per il Comune (salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla citata legge l'Amministrazione procede alla risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per formazione dell'elenco degli avvocati del Comune di Monte Compatri prot. n..... del

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Velletri.

Art. 14 - SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Il Comune di Monte Compatri - Responsabile Settore I° –

Il Professionista Incaricato